



consip

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO PER CONTO DEL MINISTERO DELLA
CULTURA – ID 2514

SCHEMA DI CONTRATTO

CONDIZIONI SPECIALI



Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 6 S: Garanzie

Articolo 7 S: Logo, marchi e segni distintivi

Articolo 8 S: Subappalto

Articolo 8 bis S: Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura

Articolo 9 S: Pianificazione delle attività

Articolo 10 S: Produttività delle risorse impiegate

Articolo 11 S: Consegna dei prodotti

Articolo 12 S: Verifica di conformità

Articolo 13 S: Penali

Articolo 14 S: Corrispettivo

Articolo 15 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 16 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 17 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 18 S Clausola sociale

Articolo 19 S Nomina responsabile trattamento dati personali

ARTICOLO 20 S Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto

ARTICOLO 21 S Forza maggiore

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 3 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 4 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 5 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 6 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 7 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 8 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 9 G: Garanzia definitiva

Articolo 10 G: Recesso

Articolo 11 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 12 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 13 G: Subappalto

Articolo 14 G: Foro esclusivo

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO – ID 2514

Schema di contratto (Condizioni Speciali)



Articolo 15 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 16 G: Risoluzione

Articolo 17 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 18 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Parco archeologico del Colosseo, con sede in Piazza Santa Maria Nova, 53 – 00186 Roma (RM) codice fiscale n. 14490011005, rappresentato ai fini del presente atto da _____, che interviene e agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in _____, Via _____

e

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

oppure

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) Consip S.p.A. opera come centrale di committenza ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione, tra l’altro, di beni e servizi delle stazioni appaltanti;
- b) in data 23 dicembre 2015, Consip S.p.A. e il Ministero della Cultura hanno stipulato un disciplinare per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi e procedure per l’affidamento delle concessioni di servizi ai sensi dell’art. 117 del Codice dei Beni Culturali. Tale Disciplinare è stato prorogato in data 10 giugno 2019 e rinnovato in data 21 luglio 2020;
- c) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
- d) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell’art. 1 S;
- e) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016,

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO – ID 2514

Schema di contratto (Condizioni Speciali)



rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del
CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP INTERNAL
valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____

avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente
allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà
procedere alla stipula del presente contratto;

- f) **AI SOLI FINI INTERNI - LISTA DI DISTRIBUZIONE**
successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla
sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e
Destinatari Consip
amministrativa;

- g) **Nominativo o Area**
il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo
gara, CIG, è il seguente: 94208581F6;

- h) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni
speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi
tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero
dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina
propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla
lettera "S";

- i) **Destinatari Esterni**
in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto
e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni
Nominativo contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto, **Indirizzo posta**

- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato
"I" – Offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico;
Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato
"V" Patto di integrità; Allegato "VI": - Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti
informatici" pubblicate sul sito AGID, *<eventuale>*, l'Allegato "VII", il contratto di
avvalimento), nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in
calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni
e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed
economica delle stesse;

- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente
contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

- l) valgono le seguenti definizioni:

per la Committente si intende il Parco archeologico del Colosseo;

ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente
e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.

- m) *[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata
disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del
contenzioso: ____ risulta allo stato pendente, innanzi al _____, giudizio R.G.
_____, instaurato dalla _____ contro
_____, per _____.]*



TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica", nel "Capitolato Tecnico" nonché nelle "Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici" (cfr. Allegato VI) e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto il Servizio di biglietteria per il Parco archeologico del Colosseo composto dei seguenti sotto-servizi:
 - a) biglietteria *onsite*;
 - b) controllo accessi;
 - c) Contact Center;
 - d) piattaforma informatica, incluso il Portale Web di Vendita.
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nei relativi allegati.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 13 S "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate nell'esecuzione dei servizi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste dal Capitolato Tecnico e nel presente Contratto. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità (cfr. par. 10.2 del CT) siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO – ID 2514

Schema di contratto (Condizioni Speciali)



minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

4. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente, relativamente alla componente aggiuntiva di ciascuno dei servizi di cui al precedente comma 1, lett. a), b), c), d) così come definita al par. 9 del Capitolato Tecnico, non garantisce l'attivazione degli stessi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico (par. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4). Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 5 S comma 2 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto.
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi specificate nel Capitolato Tecnico (par. 2.3).
7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.
8. È designato dal fornitore quale Gestore del Contratto il Dott. _____, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente contratto e sarà deputato all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al capitolo 3 del Capitolato Tecnico e del presente contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 mesi decorrenti dalla Data di avvio dell'esecuzione delle attività (per brevità anche "Data di avvio"), quale attestata dal verbale che sarà sottoscritto tra le parti al termine della fase di Presa in carico (cfr. Capitolato Tecnico par. 8.1), che dovrà intervenire in ogni caso entro 4 mesi dalla stipula salvo diverso accordo tra le parti. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.



4. Si precisa che, nell'ambito delle attività di Presa in carico dei servizi previste nel Capitolato Tecnico il Fornitore dovrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tali attività di affiancamento e presa in carico dei servizi si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi quattro mesi di efficacia del presente contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, ovvero nel corso della vigenza contrattuale se richiesto dal Parco, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Tali attività si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.
6. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.



5. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, **comma 1, lett. c) e comma 2**. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Entro la Data di avvio dell'esecuzione delle attività di cui al comma 1 dell'Art. 2 S, l'Impresa dovrà, qualora oggetto di offerta, con riferimento alla voce "Centro di erogazione dei servizi di piattaforma informatica certificato ISO/IEC 27001" dell'Offerta Tecnica generata dal sistema, consegnare all'Amministrazione copia della relativa certificazione;
2. Con riferimento alle certificazioni linguistiche, relativamente a quanto richiesto come requisito minimo (par. 3.1 del Capitolato Tecnico) e alla lingua cinese eventualmente oggetto di offerta, l'Impresa dovrà consegnare le stesse entro la Data di avvio dell'esecuzione delle attività di cui al comma 1 dell'Art. 2 S;
3. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
4. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il



corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

5. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso le sedi della Committente, come meglio espresso in sede di Capitolato Tecnico, dovranno essere eseguite, di norma, negli orari di cui al par. 2.3 del Capitolato Tecnico. Peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le sedi della Committente continueranno ad essere utilizzate, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Committente e/o di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente, e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
6. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
7. Oltre a quanto riportato nei precedenti commi del presente articolo, in particolare l'Impresa si obbliga a:
 - a) provvedere tempestivamente alla retrocessione dei ricavi dalla vendita dei titoli di accesso secondo quanto dettagliatamente previsto al par. 2.6 del Capitolato Tecnico;
 - b) dotare i locali di attrezzature, arredi, hardware informatico e di quant'altro necessario per il funzionamento dei servizi, in conformità alle vigenti normative;
 - c) provvedere alla pulizia, alla sanificazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, dei macchinari, delle attrezzature e di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio;
 - d) assumere a proprio carico la custodia e la vigilanza su beni e spazi resi disponibili per l'esecuzione dei servizi, esonerando la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
 - e) provvedere direttamente alle volture e ai pagamenti delle utenze necessarie allo svolgimento dei servizi (telefonia e connettività internet);
 - f) regolamentare l'entrata e l'uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati, previamente concordati con la Committente;
 - g) provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei servizi;
 - h) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione del servizio di biglietteria oggetto del presente contratto;
 - i) adempiere a tutto quanto riportato al par. 8.1 lett. i) del Capitolato Tecnico;
 - j) in corso di esecuzione contrattuale, su richiesta dell'Amministrazione e sulla base di quanto offerto con riferimento alla voce 13 "Centro di erogazione dei servizi di piattaforma informatica certificato ISO/IEC 27001" dell'offerta tecnica generata dal sistema, presentare all'Amministrazione copia del predetto certificato in corso di validità;



- k) informare tempestivamente la Committente di eventuali sospensioni del servizio determinate da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
 - l) assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
 - m) non adibire i locali a usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dalla Committente;
 - n) dotarsi di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge;
 - o) non applicare alcun sovrapprezzo o alcuna tariffa non preventivamente concordata con la Committente sul servizio di biglietteria;
 - p) ottemperare a tutto quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e nell'OFFERTA TECNICA e nell'OFFERTA ECONOMICA.
8. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti da eventuali danni arrecati ai monumenti e dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
9. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
10. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici (cfr. Allegato VI). Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO – ID 2514

Schema di contratto (Condizioni Speciali)



suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

12. L'Impresa si impegna altresì a rispettare tutti i criteri ambientali minimi come indicati negli allegati al presente contratto.
13. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
14. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.
15. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" nella parte relativa alla componente base la dimensione delle prestazioni contrattuali è pari al corrispettivo complessivo indicato al successivo comma 2, articolo 14 S "Corrispettivo".
2. Con riferimento alle componenti aggiuntive dei singoli servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", l'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni degli stessi (i cui volumi indicati ai par. 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 del Capitolato Tecnico sono da considerarsi stime non vincolanti) spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, e, comunque, entro il limite del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo comma 3, articolo 14 S "Corrispettivo".

ARTICOLO 6 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.



2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Per il servizio di piattaforma informatica, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti e dei malfunzionamenti e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.

ARTICOLO 7 S

LOGO, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

1. Al Fornitore è assicurato, per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto, l'uso per fini commerciali del logo ufficiale della Committente nonché degli altri marchi e segni distintivi forniti. Resta salva la facoltà della Committente di utilizzare il logo o contrassegno nonché degli altri marchi e segni distintivi per fini istituzionali ovvero di consentirne l'uso ad altri soggetti all'uopo autorizzati.
2. Il Fornitore si impegna a non esibire negli spazi nei quali sono gestiti i servizi, insegne, nomi, loghi, marchi e segni distintivi diversi da quelli della Committente o dalla stessa non autorizzati e a non usare il logo della Committente per fini pubblicitari a vantaggio di iniziative diverse da quelle contemplate dal Capitolato.
3. Nel corso di durata del presente contratto, in caso di eventi o circostanze particolari, la Committente potrà occasionalmente autorizzare l'utilizzo, non assumendone alcuna responsabilità, di loghi, segni distintivi o marchi terzi le cui modalità di esibizione dovranno essere previamente concordate con il Fornitore.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2 >

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____
_____ per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO – ID 2514

Schema di contratto (Condizioni Speciali)



1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 8 BIS S

CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

1. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni di soggetti terzi _____, *<eventuale>* conformemente a quanto dichiarato in offerta e> in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto.
Le prestazioni di soggetti terzi rese in virtù di contratti di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 9 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro 30 giorni solari decorrenti dalla data della stipula del contratto, dovrà consegnare alla Committente il "Piano della presa in carico" contenente la calendarizzazione delle attività di presa in carico, come disciplinato al paragrafo 8.1 del capitolato tecnico, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano della presa in carico, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Il Piano della presa in carico sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine di 5 giorni solari decorrente da formalizzazione della comunicazione, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa.
5. Le attività svolte dovranno essere consuntivate dall'Impresa nella reportistica di dettaglio di cui al par. 7.2.5 del Capitolato Tecnico che dovrà essere messa a disposizione dell'Amministrazione.

ARTICOLO 10 S

PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO – ID 2514

Schema di contratto (Condizioni Speciali)



1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile unico operativo delle attività contrattuali se diverso dal Gestore del contratto, affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possa/possano farvi riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Dovranno essere nominati inoltre, secondo quanto previsto nel Piano della presa in carico, i Responsabili dei Servizi specificati al par. 3 del capitolato tecnico.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente a quanto espresso negli allegati al contratto.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo 13 S. L'Impresa prende atto

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO – ID 2514

Schema di contratto (Condizioni Speciali)



che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. L'Impresa è obbligata a svolgere tutte le attività propedeutiche all'attivazione dei servizi così come dettagliatamente descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico e nella propria Offerta Tecnica, al quale si rinvia integralmente, secondo le tempistiche che saranno concordate con la Committente nella fase di "Presa in carico dei servizi" così da garantire l'effettivo avvio dell'esecuzione delle attività entro e non oltre 4 mesi dalla data di stipula del presente Contratto.
2. Le predette attività svolte nella fase di "Presa in carico dei servizi" saranno sottoposte ad apposita verifica di conformità (secondo quanto indicato al seguente art. 12 S) volta ad accertare la rispondenza delle stesse a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e a quanto dichiarato dall'Impresa in Offerta Tecnica. Dell'esito della verifica di conformità verrà dato atto in apposito verbale e in caso di esito positivo tale data coinciderà con la Data di Avvio delle Attività di cui al comma 1 dell'Art. 2 S.
3. La piattaforma informatica e le strumentazioni hardware necessarie all'espletamento dei servizi dovranno essere messi a disposizione nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati, installati e attivati secondo la tempistica prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa concordata con la Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 13 S.
4. I prodotti necessari all'espletamento dei servizi di cui al comma 1 dell'Art. 1 S dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, previa verifica di conformità, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico o con la stessa concordati; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
5. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi assegnati dalla Committente.
6. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordate con la Committente, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".
7. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 12 S

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO – ID 2514

Schema di contratto (Condizioni Speciali)



VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Dalla data di Avvio delle Attività e in corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate nella fase esecutiva secondo quanto previsto ai paragrafi 9.6 e 10 del Capitolato Tecnico.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
5. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.

Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione, anche relativamente alle componenti aggiuntive dei servizi eventualmente richieste di volta in volta, con cadenza indicata al par. 9.6 del capitolato tecnico. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emessa una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emessa una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica entro 5 giorni solari dal rilievo del vizio/difformità.
10. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà



di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 16 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..

11. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
13. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
14. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
15. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
16. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 13 S

PENALI

1. **Mancato rispetto degli orari di erogazione dei servizi:** per ciascuna violazione del rispetto degli orari di erogazione dei servizi la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a 5.000,00 Euro (cinquemila,00 Euro).
2. **Ritardo nell'inserimento o variazione di titoli di accesso:** per ogni giorno solare o frazione di ritardo nell'adeguamento dei sistemi di vendita, rispetto al valore soglia indicato al par. 10.2.1 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a 5.000,00 Euro (cinquemila,00 Euro).
3. **Ritardo nella retrocessione alla Committente degli incassi dei titoli di accesso:** per ogni giorno solare o frazione di ritardo nella retrocessione degli incassi dei titoli di accesso, rispetto al valore soglia indicato al par. 10.2.2 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà all'Impresa la penale di cui all'art. 2, comma 6 del D.M. 11/12/1997, n.507.
4. **Ritardo nell'invio della nota di riepilogo dei versamenti:** per ogni giorno solare o frazione di ritardo nell'invio della nota di riepilogo dei versamenti, rispetto al valore soglia indicato al par. 10.2.3 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a 1.000,00 Euro (mille,00 Euro).
5. **Mancata fornitura del personale in possesso delle conoscenze linguistiche richieste e/o offerte:** per ogni giorno solare o frazione di ritardo nella messa a disposizione del personale con conoscenza delle lingue di cui al par. 3.1 del Capitolato Tecnico, rispetto al



valore soglia indicato al par. 10.2.4 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a 1.000,00 Euro (mille,00 Euro).

6. **Ritardo nella sostituzione del personale:** per ogni giorno solare o frazione di ritardo nella sostituzione del personale dietro richiesta della Committente, rispetto al valore soglia indicato al par. 10.2.4 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a 500,00 Euro (cinquecento,00 Euro).
7. **Sostituzione del personale non autorizzata:** nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà all'Impresa una penale pari a 1.000,00 Euro (mille,00 Euro).
8. **Ritardo in adempimenti contrattuali:** per ogni giorno solare o frazione di ritardo relativo ad adempimenti contrattuali non rispettati, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 14 S "Corrispettivo", comma 1.
9. **Ritardo nella consegna del Piano della presa in carico:** per ogni giorno solare o frazione di ritardo nella consegna del Piano della presa in carico, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a 5.000,00 Euro (cinquemila,00 Euro).
10. **Slittamento della Data di Avvio prevista nel Piano della presa in carico:** per ogni giorno solare o frazione di ritardo della Data di Avvio, rispetto ai termini indicati nel Piano della presa in carico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (unopermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 14 S "Corrispettivo", comma 1.
11. **Ritardo nella messa in pristino della violazione rilevata:** per ogni giorno solare o frazione di ritardo rispetto a quanto disposto dalla Committente per la messa in pristino della violazione rilevata, quest'ultima applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,8‰ (zerovirgolaottopermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 14 S "Corrispettivo", comma 1.
12. **Incompletezza del campione di controlli sui nominativi dei titoli di accesso:** per ogni 0.1% o frazione in meno rispetto al valore soglia indicato al par. 10.2.5 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a 1.000,00 Euro (mille,00 Euro).
13. **Mancata tempestività di risposta del Contact Center:** per ogni 1% o frazione in meno rispetto al valore soglia indicato al par. 10.2.6 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a 200,00 Euro (duecento,00 Euro).
14. **Ritardo nella risoluzione dei ticket del Contact Center:** per ogni 1% o frazione in meno rispetto al valore soglia indicato al par. 10.2.7 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a 500,00 Euro (cinquecento,00 Euro).
15. **Ritardo nell'invio dei report del Contact Center:** per ogni giorno solare o frazione di ritardo rispetto al valore soglia indicato al par. 10.2.8 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a 300,00 Euro (trecento,00 Euro).
16. **Ritardo nel ripristino dei malfunzionamenti di gravità alta delle attrezzature onsite:** per ogni ora/giorno o frazione di ritardo rispetto ai valori soglia indicati al par. 10.2.9 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a 1.000,00 Euro (mille,00 Euro).



17. **Livello inadeguato della Customer satisfaction:** per ciascun indicatore (Ia, Ib e Ic) riportato al par. 3.2 del Capitolato tecnico, il mancato rispetto del relativo valore soglia indicato al par. 10.2.10 del Capitolato tecnico o del valore soglia migliorativo eventualmente offerto, comporta l'applicazione da parte della Committente all'Impresa di una penale pari a 1.500,00 Euro (millecinquecento,00 Euro).
18. **Livello inadeguato della Customer satisfaction per la formazione strutturata:** con riferimento all'indicatore If riportato al par. 7.5.3.2 del Capitolato tecnico, il mancato rispetto del relativo valore soglia indicato al par. 10.2.11 del Capitolato tecnico o del valore soglia migliorativo eventualmente offerto, comporta l'applicazione da parte della Committente all'Impresa di una penale pari a 200,00 Euro (duecento,00 Euro).
19. **Mancata tempestività di risposta della Gestione Applicativa:** per ogni punto percentuale o frazione in meno rispetto al valore soglia indicato al par. 10.2.12 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a 1.000,00 Euro (mille,00 Euro).
20. **Insufficiente disponibilità del servizio di piattaforma informatica:** per ogni punto percentuale o frazione in meno rispetto al valore soglia indicato al par. 10.2.13 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a 5.000,00 Euro (cinquemila,00 Euro).
21. **Insufficiente tempestività di ripristino del servizio di piattaforma informatica:** per ogni 2 ore solari o frazione (in caso di Gravità 1 e 2) o per ogni giorno lavorativo o frazione (in caso di Gravità 3 e 4) di ritardo rispetto ai valori soglia indicati al par. 10.2.14 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a:
 - a. 10.000,00 Euro (diecimila,00) per livelli di gravità 1,
 - b. 5.000,00 Euro (cinquemila,00) per livelli di gravità 2,
 - c. 5.000,00 Euro (cinquemila,00) per livelli di gravità 3,
 - d. 1.000,00 Euro (mille,00) per livelli di gravità 4.

Nel caso in cui la soluzione sia conseguita per tramite di un *workaround*, dovrà comunque essere rilasciata la soluzione definitiva entro un tempo definito dall'Amministrazione pena l'applicazione della apposita penale "Ritardo nella messa in pristino della violazione rilevata".

22. **Ritardo nella consegna dei risultati del servizio di supporto specialistico:** per ogni giorno solare o frazione di ritardo rispetto al valore soglia indicato al par. 10.2.15 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà all'Impresa pari a 1.000,00 Euro (mille,00 Euro).
23. La Committente si riserva di applicare una penale pari a 10.000,00 Euro (diecimila ,00 Euro) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 1% del corrispettivo di cui al successivo art. 14 S "Corrispettivo", comma 1;
 - immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 1% del corrispettivo di cui al successivo art. 14 S "Corrispettivo" comma 1.



24. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 19 S, comma 9, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal fornitore o eventuali subappaltatori o subfornitori dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale complessivo di cui all'art. 14 S comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 16 S "condizione particolare di risoluzione".
25. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 2 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
26. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
27. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
28. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 9 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
29. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
30. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo contrattuale complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo medesimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo contrattuale complessivo così come incrementato.



ARTICOLO 14 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale complessivo è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____:
2. Il corrispettivo complessivo delle componenti base dei servizi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____ così suddiviso:
 - Quota fissa relativa alla biglietteria *onsite*, pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____;
 - Quota fissa relativa al controllo accessi, pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____;
 - Quota fissa relativa al Contact Center, pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____;
 - Quota fissa relativa alla piattaforma informatica, incluso il Portale Web di Vendita, pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____;
3. Il corrispettivo massimo complessivo delle componenti aggiuntive dei servizi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____
4. Inoltre, all'importo di cui al comma 1, va aggiunto il costo relativo agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari ad *<inserire importo in cifre>* € _____, ____ al netto di IVA.
5. Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA e oneri per la sicurezza compresi, è pari a € _____.
6. I Prezzi unitari dei servizi sono i seguenti:

Componente Base	Gestione delle postazioni di vendita (incluse attrezzature e personale)	€ _____, ____.
Componente Addizionale	Postazione fissa addizionale con personale	€ _____, ____.
Componente Addizionale	Postazione mobile addizionale con personale	€ _____, ____.
Componente Addizionale	TVM addizionale	€ _____, ____.
Componente Addizionale	Schermo da 55" addizionale	€ _____, ____.
Componente Base	Gestione del controllo accessi (incluse attrezzature e personale)	€ _____, ____.
Componente Addizionale	Tornello capofila addizionale	€ _____, ____.
Componente Addizionale	Tornello sussidiario addizionale	€ _____, ____.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO – ID 2514

Schema di contratto (Condizioni Speciali)



Componente Addizionale	Personale addizionale	€ _____.
Componente Base	Gestione dei contatti di base (fino a 90k ticket)	€ _____.
Componente Addizionale	Contatti addizionali	€ _____.
Componente Base	Servizio di piattaforma (comprensivo di 2 mln biglietti/anno)	€ _____.
Componente Addizionale	Fee per titolo di accesso 2.000.001 - 4.000.000	€ _____.
Componente Addizionale	Fee per titolo di accesso 4.000.001 - 6.000.000	€ _____.
Componente Addizionale	Fee per titolo di accesso 6.000.001 in poi	€ _____.
Componente Addizionale	Supporto specialistico - supporto applicativo	€ _____.
Componente Addizionale	Supporto specialistico - supporto Web/Front end	€ _____.
Componente Addizionale	Supporto specialistico - supporto al change	€ _____.

7. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
8. Per quanto attiene alle componenti addizionali dei singoli servizi gli stessi saranno remunerati, secondo le tempistiche dettagliatamente indicate al seguente art 15 S, mediante un corrispettivo, dipendente da quantità variabili di titoli di accesso emessi/servizi forniti ovvero a consumo, erogato in base a quanto risultante dalla reportistica di cui al paragrafo 7.2.5 del Capitolato Tecnico o alle quantità effettivamente richieste ed autorizzate (laddove previsto) dalla Committente.
9. Con riferimento alle componenti base dei singoli servizi le stesse saranno remunerate mediante un corrispettivo a canone, erogato in 4 (quattro) rate trimestrali posticipate sulla base delle prestazioni eseguite e verificate ai sensi dell'art. 12 S.
10. A partire dalla data di stipula del contratto alla scadenza di ciascun *anno* (di seguito "Periodo/i di Rilevazione") i prezzi di cui al comma 6 potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in base all'indice NIC pubblicato da ISTAT (di seguito "Indice").

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.

Qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 10%, (di seguito "Soglia di Variazione"), i corrispettivi dovuti al Fornitore

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO – ID 2514

Schema di contratto (Condizioni Speciali)



saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso in caso di revisione in aumento, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito "Prezzi Revisionati"). In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite. Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 10 G oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

11. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
12. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
13. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
14. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dalla Data di Avvio delle Attività di cui al comma 1 dell'Art. 2 S, un'anticipazione del prezzo del contratto pari al 20 per cento del corrispettivo complessivo delle componenti base dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 14 S.
15. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore del Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo le tempistiche di cui al par. 9.6 del Capitolato Tecnico relative alle verifiche di conformità. Il Fornitore dovrà pertanto presentare contestualmente alla richiesta la predetta garanzia fideiussoria.
16. L'erogazione dell'anticipazione avverrà dietro presentazione di apposita fattura emessa successivamente alla presentazione della fideiussione di cui al precedente comma, che l'Amministrazione si impegna a corrispondere entro 30 (trenta) giorni.
17. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.
18. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se in sede di esecuzione delle verifiche di conformità secondo le tempistiche di cui al par. 9.6 del Capitolato Tecnico emergano ritardi/difformità a lui imputabili nell'esecuzione



delle prestazioni. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

19. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione delle prestazioni di biglietteria *onsite*, controllo accessi e Contact Center oggetto del contratto devono trasmettere alla Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:

- le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
- l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.

Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.

20. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino al Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

ARTICOLO 15 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
- a) per i servizi erogati in modalità continuativa a canone, di cui al par. 9.5.2.1 del Capitolato tecnico, l'impresa potrà emettere la fattura relativa ai canoni mensili spettanti al termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui di cui all'art. 12 S comma 6.
 - b) per il servizio erogato in modalità continuativa a consumo, di cui alla lettera a) del par. 9.5.2.2 del Capitolato tecnico, l'Impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento **sulla base del numero di titoli di accesso effettivamente emessi** così come attestati dalla reportistica di dettaglio di cui al par. 7.2.5 del Capitolato Tecnico ed eccedenti la soglia dei 2.000.000 di titoli di

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO – ID 2514

Schema di contratto (Condizioni Speciali)



- accesso previsti annualmente nell'ambito della componente base del servizio di piattaforma informatica e in funzione della fascia di prezzo di appartenenza, a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. 12 S comma 6.
- c) per il servizio erogato in modalità continuativa a consumo, di cui alla lettera b) del par. 9.5.2.2 del Capitolato tecnico, l'Impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento **sulla base del numero di ticket correttamente lavorati** così come attestati dalla reportistica di dettaglio di cui al par. 7.2.5 del Capitolato Tecnico eccedenti la soglia dei 90.000 già compresi nella componente di base del servizio di Contact Center, a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. 12 S comma 6;
 - d) per i servizi di carattere progettuale, erogati in modalità a corpo, di cui al par. 9.5.1.1 del Capitolato tecnico, **per ciascun intervento progettuale stimato in Giorni Persona** l'Impresa potrà emettere fattura al termine del mese successivo a quello di riferimento sulla base dei giorni di *effort* validati per il valore unitario della tariffa prevista per lo specifico servizio, a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. 12 S comma 6;
 - e) per i servizi di carattere progettuale, erogati in modalità a consumo, di cui al par. 9.5.1.2 del Capitolato tecnico, l'Impresa potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento **sulla base delle ore di servizio effettivamente prestate in considerazione delle tariffe unitarie previste**, a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. 12 S comma 6;
 - f) per i servizi di carattere progettuale, erogati in modalità cadauno (CAD), di cui al par. 9.5.1.3 del Capitolato tecnico l'Impresa potrà emettere fattura al termine del mese successivo a quello di riferimento **sulla base del numero di attrezzature effettivamente installate in considerazione delle tariffe unitarie previste**, a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. 12 S comma 6;
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
 3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
 4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, *<eventuale nel caso di sub-affidamento>* anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO – ID 2514

Schema di contratto (Condizioni Speciali)



della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
6. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Si precisa che le fatture di cui al comma 1 dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
8. Ai fini del rimborso dei costi per la gestione dei circuiti di pagamento a carico dell'Amministrazione (cfr par. 2.7 del Capitolato tecnico), l'Impresa potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento, a seguito di esito positivo della verifica di conformità di cui all'art. 12 S comma 6.
9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ Ufficio _____ e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) 94208581F6. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
10. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
11. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
12. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
13. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario>.
14. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del, D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
15. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.



16. sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto, la Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
17. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
18. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
19. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
20. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 16 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' art. 19 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile *<eventuale>*: e/o del Terzo autorizzato>, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 19 S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile *<eventuale>*: e/o del Terzo autorizzato>, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.
2. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'art. 18 S comma 4.



3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 21 S, comma 4 (FORZA MAGGIORE).

Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 21 S, comma 4 (FORZA MAGGIORE). Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 21 S, comma 4 (FORZA MAGGIORE), dell'applicazione delle penali di cui all'art. 13 S e/o dei rimedi risolutori, previsti all'art. 16 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 17 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.



5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 18 S

CLAUSOLA SOCIALE

1. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, **limitatamente ai servizi di biglietteria, contact center e controllo accessi**, ad assorbire prioritariamente, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., nel proprio organico il



personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019, nonché nel rispetto del CCNL Multiservizi o di quello prescelto dal Fornitore laddove più favorevole, e del Piano di assorbimento dallo stesso presentato.

2. L'Amministrazione, monitorerà durante l'esecuzione del contratto il rispetto da parte del Fornitore del Piano di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale.
3. Per le finalità di cui al comma precedente il Fornitore si obbliga a fornire all'Amministrazione, con cadenza annuale, nonché al termine del presente contratto, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, etc.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108, comma 3 del D.lgs. 50/2016, l'inadempimento agli obblighi assunti con il predetto Piano di Assorbimento potrà essere causa di risoluzione del contratto previa valutazione da parte della Committente della gravità dello stesso.

ARTICOLO 19 S

NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Finalità del trattamento: nell'ambito delle procedure di vendita tramite piattaforma informatica (Portale Web di vendita), Contact Center e di biglietteria "*onsite*" vengono richiesti, gestiti ed elaborati i dati personali (dati comuni) degli utenti, anche per scopi di profilazione.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..) ferma restando la possibilità per la

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO – ID 2514

Schema di contratto (Condizioni Speciali)



Committente di integrare, qualora necessario, nei limiti della categoria dei dati comuni, l'elenco dei dati, in corso di esecuzione del Contratto;

5. Le categorie di interessati sono gli utenti dei servizi rispetto ai quali il fornitore si impegna a fornire adeguata informativa sul trattamento dei dati personali, gestiti nell'ambito dei servizi oggetto del contratto, anche relativamente alla profilazione.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
 - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;



h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive *< si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10>*, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

8. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.



9. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art. 13 S e diffiderà lo stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;
10. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
11. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
12. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
13. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
14. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO – ID 2514

Schema di contratto (Condizioni Speciali)



senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art. 13 S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

15. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
16. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: *i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.*
17. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
18. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie e in caso di inadempienza applicherà la penale per "Ritardo in adempimenti contrattuali".
19. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
20. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
21. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO – ID 2514

Schema di contratto (Condizioni Speciali)



risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

22. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

[eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente comma:

ARTICOLO 20 S

PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.]

ARTICOLO 21 S

FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO – ID 2514

Schema di contratto (Condizioni Speciali)



Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 13 S e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 16 S. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 delle Condizioni Generali.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 16 S.

La Committente

Il _____ <inserire carica>

F.to digitalmente

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

F.to digitalmente

NB: In caso di sottoscrizione del documento con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO – ID 2514

Schema di contratto (Condizioni Speciali)



In caso di sottoscrizione del documento con firma CADES (file con estensione .p7m) il sottoscrittore deve ripetere l'apposizione della firma per tre volte; le firme rese con tale modalità si intendono riferite rispettivamente al contratto nel suo complesso, al patto di integrità e alle clausole vessatorie.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 6 S - Garanzie;

Articolo 7 S - Logo, marchi e segni distintivi;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Produttività delle risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 12 S - Verifica di conformità;

Articolo 13 S - Penali;

Articolo 16 S - Condizione particolare di Risoluzione;

Articolo 17 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 18 S - Clausola sociale

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 3G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 4G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 5G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 6G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile ;

Articolo 7G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa;

Articolo 9G - Garanzia definitiva;

Articolo 10G - Recesso;

Articolo 11 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 12 G - Trasparenza dei prezzi;

Articolo 13 G - Subappalto;



Articolo 14 G- Foro esclusivo;

Articolo 15 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo 16 G - Risoluzione;

Articolo 17 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante *<inserire carica>*

(Firmato digitalmente)